

STATUTO

Art. 1

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. E' costituita, con sede legale nel Comune di Borgomanero (NO), con il presente atto da tenere e valere ad ogni effetto di legge, in base all'articolo 18 della Costituzione Italiana, e con riferimento agli art. 36 e seguenti del Codice Civile ed al D.lgs. 460/97 ed alla L. 383/2000 che disciplinano le Associazioni di Promozione Sociale, una Associazione Culturale di Promozione Sociale denominata **"MUSICART ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, detta anche **"MUSICART APS"** quale ragione sociale in forma abbreviata.
2. L'indirizzo della sede legale è individuato nell'atto costitutivo può essere modificato con delibera del consiglio direttivo, purché sia sempre all'interno del comune di Borgomanero (NO). Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede legale e gestiti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

L'associazione svolge la propria attività nel pieno rispetto della dignità e della libertà degli associati ed opera principalmente nell'ambito musicale e artistico con lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della musica, degli strumenti musicali, dello studio culturale della musica e dello sviluppo di iniziative in ambito musicale e artistico tra ragazzi e adulti anche nei confronti di scuole pubbliche o private ovvero di associazioni aventi fine analogo o affine al proprio.

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Dario Barbieri"
- Middle: "Luciano Lombardi"
- Bottom: "Mar 5/97" and "G. Lombardi"

3. L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche elettive e sociali, della gratuità delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio annuale. L'associazione deve avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o per qualificare e specializzare le sue attività, come chiarito all'art. 2 comma 3 del presente statuto.
4. L'Associazione attribuisce gli eventuali proventi di attività accessorie di carattere commerciale, connesse alle attività istituzionali da essa compiute, alla promozione delle sue finalità.
5. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'associazione.

Art. 2

SCOPI E FINALITÀ

1. L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e persegue finalità sociali e di solidarietà civile, culturale, volte alla promozione dell'aggregazione, in particolare delle giovani generazioni, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di pari opportunità tra uomini e donne, a beneficio dei propri associati, di enti scolastici, famiglie, enti pubblici e privati e di terzi in genere. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività in Italia ed all'estero. Essa ha finalità di diffusione delle attività e delle

tesserati, ed aperta anche ai non tesserati, per un loro fattivo inserimento nelle dinamiche sociali;

- h) operare nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi culturali e ricreativi in genere, atti a sviluppare la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e l'istruzione della persona;
- i) valorizzare le forme espressive, artistiche, musicali e di comunicazioni proprie del teatro, della musica, del cinema e dei media attraverso l'attivazione di centri di studio, di ricerca, di produzione, favorendo anche l'incontro tra le varie esperienze mediante l'organizzazione di incontri, rassegne e manifestazioni culturali in genere;
- j) promuovere il libero associazionismo sportivo attraverso l'organizzazione di incontri, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per giovani e adulti, per dirigenti e tecnici, di centri di formazione motoria e sportiva; promuovere iniziative ed eventualmente organizzare attività sportive rivolte agli emarginati e ai portatori di handicap, operando affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale e vengano istituiti e incrementati i servizi pubblici relativi;
- k) valorizzare, promuovere, e se possibile, tutelare e restaurare gli strumenti musicali storici o moderni per farne uso nelle mostre che eventualmente l'associazione intende organizzare;
- l) acquistare, fabbricare, riparare e restaurare strumenti musicali a corde, a fiato e a percussioni, elettronici o strutture nel campo informatico al fine di poter realizzare la formazione e l'addestramento anche nei

4. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali statutariamente previste o promosse dall'associazione.
5. Le attività poste in essere dell'associazione potranno essere svolte anche fuori dalla sede del comune di Borgomanero, nei luoghi di volta in volta individuati dal consiglio direttivo, in funzione delle finalità statutarie.
6. Nel perseguire le proprie finalità statutarie, l'associazione potrà in oltre:
 - a) Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita alle associazioni di promozione sociale dalle disposizioni legislative vigenti;
 - b) Stipulare convenzioni ed accordi di collaborazione con Enti, civili e religiosi, pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - c) Aderire ad altre associazioni, enti ed organizzazioni aventi finalità similari;
 - d) Detenere quote di società che svolgono attività, a qualsiasi titolo, strettamente connesse con i propri scopi istituzionali;
 - e) Svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi degli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi;
 - f) Compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, compreso il rilascio di garanzie e fidejussioni, che siano ritenute necessarie od utili per il conseguimento, anche indiretto, delle proprie finalità.

7. In ogni caso, l'Associazione non potrà raccogliere risparmio tra il pubblico ed esercitare le attività disciplinate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, parte II.

Art. 3

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione provengono da:

- quote associative di adesione/tesseramento versate nella misura decisa annualmente dall'assemblea ordinaria;
- contributi versati spontaneamente ed a qualsiasi titolo da parte di terzi o dagli associati;
- contributi di organismi internazionali, dell'unione europea, dello stato, di enti locali, degli enti od istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività dell'associazione;
- contributi, donazioni non modali, *eredità*, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche e/o persone giuridiche, riconosciute e non, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari.
- gli utili, i proventi di qualsiasi natura, i redditi, i rimborsi *e le entrate* derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e non, ed ogni altro introito derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali di cui al precedente articolo 2 e rivolti a tesserati ed a terzi;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e

J. S. Davis
 Wm. M.
 J. H.
 J. B. Smith
 J. C. Smith
 J. D. Smith
 J. E. Smith
 J. F. Smith
 J. G. Smith
 J. H. Smith
 J. I. Smith
 J. K. Smith
 J. L. Smith
 J. M. Smith
 J. N. Smith
 J. O. Smith
 J. P. Smith
 J. Q. Smith
 J. R. Smith
 J. S. Smith
 J. T. Smith
 J. U. Smith
 J. V. Smith
 J. W. Smith
 J. X. Smith
 J. Y. Smith
 J. Z. Smith

sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione di promozione sociale;

2. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano in alcun modo e ad alcun titolo la corresponsione di un interesse ad associati e consiglieri. ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione ed arricchire il suo patrimonio.
3. l'eventuale avanzo di gestione dovrà essere obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dallo statuto. in nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività dell'associazione possono essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Art. 4

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Agosto e termina il 31 Luglio di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio appena concluso ed il bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell'associazione.



4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
5. Entrambi i bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione e nelle eventuali sezioni, almeno dieci giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato in regola con il versamento della quota di adesione annuale. insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dei suddetti due bilanci.
6. Il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione sono approvati dall'assemblea degli associati. l'assemblea degli associati che approva entrambi i bilanci deve essere convocata annualmente entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 5

ASSOCIATI: TIPOLOGIA, DIRITTI E DOVERI

1. L'associato anche detto socio o tesserato nel testo del presente statuto, è identificato nella persona fisica o ente o persona giuridica che ha presentato l'istanza di adesione all'associazione, ha ottenuto il parere positivo da parte del consiglio direttivo è in regola con il pagamento annuale della quota associativa ed è regolarmente iscritto nel libro dei soci detto anche libro degli associati o federati nel proseguo. Resta inteso che i soci fondatori e i soci onorari sono identificati come soci o associati in maniera permanente essendo tenuti solo al pagamento della quota associativa annuale come descritto nel successivo comma 4(quattro).

Donato Tondelli
Agostino

Roberto
M. M.

Diabonelli
Edo

2. Il numero degli associati è illimitato. Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone fisiche ed anche le persone giuridiche che accettano lo statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento degli stessi.
3. L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci, anche appartenenti alle categorie che seguono, al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, o dai regolamenti eventualmente adottati, secondo le competenze e le clausole statutarie.
4. Gli associati si dividono in quattro categorie:
 - *fondatori*: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la loro qualità di associati è permanente, non è pertanto soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale;
 - *onorari* : coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al consiglio direttivo. sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo. la loro qualità di soci non è pertanto soggetta a iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale;
 - *ordinari*: coloro che hanno ottenuto la qualifica di associato previa presentazione di apposita domanda; la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale;
 - *sostenitori*: coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal consiglio direttivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli corsi, eventi o manifestazioni. Tale categoria di associati, dato il

carattere puramente occasionale del rapporto associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo corso, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di esser convocati nelle assemblee sociali. Gli associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro soci sostenitori."

- *aderenti*: enti, organizzazioni e persone giuridiche, pubbliche o private, che hanno ottenuto la qualifica di associato previa presentazione di apposita domanda da parte del proprio rappresentante legale; la loro qualità di soci è subordinata all'iscrizione annuale ed al pagamento della quota sociale.

La qualifica di associato può dunque essere assunta anche da enti od associazioni che condividono le finalità dell'associazione e s'impegnino per iscritto a perseguirne gli scopi statuari.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione, fatta salva la necessità di versamento della quota annuale per i soci ordinari e fondatori. In particolare i soci iscritti nel libro soci permanente o annuale e in regola con il pagamento della quota annuale, per quest'ultima ne sono esonerati i soci onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea, fatta eccezione per i soci sostenitori.

5. Gli associati ordinari devono essere maggiorenni per esercitare il diritto di voto in assemblea ed essere eleggibili alle cariche sociali. I soci minorenni sono

Luigi Buiar

Giuseppe Lombardi
Giuseppe Lombardi

Abbas
Man

Abbas
Abbas

rappresentanti da uno dei genitori ovvero dal tutore legale in caso di loro assenza.

6. Tutti i soci maggiorenni fatta eccezione per i soci sostenitori, godono, al momento dell'ammissione disciplinato dal successivo art. 6 (sei), del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni, alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
7. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire le cariche elettive sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo comma 10 (dieci) del presente articolo.
8. Per quanto concerne i rapporti con gli associati, s'intende domicilio dei medesimi quello risultante dal libro degli associati. È fatto onere degli stessi associati comunicare con qualsiasi forma che permette la prova di avvenuta comunicazione, le eventuali modifiche o variazioni del proprio domicilio. È a carico del consiglio direttivo la tempestiva annotazione della suddetta modifica nel libro dei soci.
9. Tutti gli associati ordinari in regola con l'iscrizione a libro dei soci e con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto di accesso alla sede sociale, nonché il diritto e la possibilità di usufruire dei servizi e delle attività organizzate dall'associazione. Gli associati di tutte le categorie precedentemente dettagliate, possono accedere e frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'eventuale apposito regolamento associativo che deve essere approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. La qualifica di socio, ottenuta con l'iscrizione nel



libro dei soci, da anche diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo.

10. Gli associati in regola con l'iscrizione a libro soci e con il pagamento della quota associativa, fatta eccezione per i soci sostenitori, possono avere accesso a delibere, bilanci e rendiconti dell'associazione, una sola volta per ogni esercizio, previa richiesta scritta e motivata al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è tenuto a evadere quest'ultima richiesta non oltre i trenta giorni successivi, fatta salva la riserva di adempiere in un maggior termine, tenuto conto che i documenti possono essere depositati, anche in parte, presso professionista di fiducia dell'associazione.
11. Gli associati potranno ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di particolari missioni e/o attività, a seguito di specifico incarico deliberato dal consiglio direttivo e secondo la misura e le modalità individuate dal medesimo consiglio direttivo.
12. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate dall'associazione. in particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.
13. La quota associativa non può essere trasferita a terzi neppure a causa di morte, è dichiaratamente intrasmissibile e non può essere rivalutata.

Art. 6

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- Top: *Donato*
- Middle: *Giuseppe*
- Below middle: *Mar*
- Bottom: *Calder*

ASSOCIATI: CRITERI DI AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE E CESSAZIONE

14. L'ammissione ad associato, deliberata dal consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione dell'anzidetta domanda di ammissione è comunque sempre subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo. Tuttavia ogni membro del consiglio direttivo è autorizzato ad accogliere le domande di ammissione con relativa registrazione simultanea nel Libro dei Soci dell'Associazione, ed incasso della quota sociale, ogni qualvolta tale istanza giunga da persone conosciute ovvero da persone la cui statura morale è inopponibile per conoscenza indiretta, ferma restando la ratifica del Consiglio Direttivo alla prima adunanza possibile. L'efficacia delle suddette iscrizioni è immediata ai sensi dello Statuto Sociale e cesserà di produrre i propri diritti solo a causa di diniego deliberato dal Consiglio Direttivo medesimo.
15. L'eventuale diniego va motivato e su di esso può pronunciarsi, in caso di ricorso del rifiutato, anche l'assemblea degli associati.
16. Il consiglio direttivo cura la comunicazione di ammissione o di diniego a socio che va fatta in qualsiasi forma che ne permetta la conoscenza a chi ne ha fatto istanza. Il consiglio direttivo cura anche l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa il cui ammontare annuo è stabilito dall'Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.
17. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Quest'ultimo

o comunque il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

18. La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso o dimissioni come previsto al successivo comma 19 (diciannove)
- b) per di esclusione automatica dovuta al ritardato pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- c) per delibera di esclusione a causa della decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) per delibera di esclusione pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- e) per diniego motivato cos' come regolamentato al precedente art.6;
- f) per decesso;
- g) Per scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 14 (quattordici) del presente statuto

19. L'Associato può recedere o dimettersi in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo, con effetto dal momento della presa d'atto del consiglio medesimo. Il consiglio direttivo ha l'onere di annotare senza indugio il recesso o le dimissioni riportando l'anzidetta data di efficacia, nel libro degli associati.

20. L'Associato può essere escluso dall'Associazione in caso di:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale protrattasi per oltre 60 giorni e con riguardo oltre un anno. In particolare si evidenzia

Luigi V. Lombardi
Enrico Babin
Paolo Nopla

Roberto
Marina

Giuseppe
et al

che il mancato versamento della quota associativa annuale, oltre i 60 giorni dalla scadenza deliberata dall'assemblea in sede di determinazione della quota annuale, che avviene per il secondo anno anche non consecutivo, comporta automaticamente l'esclusione del socio dalla Associazione stessa, fermo restando quanto stabilito dal presente statuto in merito alla perdita dei diritti del socio quando il mancato pagamento non è già causa di esclusione ai sensi del presente comma

- b) inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, con particolare riguardo a quanto stabilito al precedente comma 12(dodici) dell'art. 5(cinque).
- d) altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

21. L'esclusione dell'associato, ad eccezione di quella dovuta a mancato versamento della quota annuale di cui alla lettera a) del comma precedente, è deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata anche a mano, mail o altro mezzo di comunicazione di cui si ottiene la prova di lettura o ricezione, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, gli addebiti riscontrati devono essere contestati per iscritto al socio consentendogli la facoltà di replica entro 15 giorni. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso alla giustizia ordinaria previo esperimento della procedura di mediazione ai sensi D. Lgs. n. 28/2010.



22. Il provvedimento di esclusione di cui al precedente comma 21(ventuno) potrà essere assunto eccezionalmente dal consiglio direttivo, salvo ratifica successiva da parte dell'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà al contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea e al socio contro cui è sospeso il provvedimento di esclusione perde il diritto al voto fino alle determinazioni della assemblea in merito.

23. Il socio escluso non può più essere riammesso.

24. Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le delibere emanate dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari come previsto alle precedenti lettere b) e c) del comma 20 (venti), potranno essere inflitte dal consiglio direttivo, come provvedimenti preliminari sulla delibera assembleare di esclusione di cui ai precedenti commi, le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) Sospensione dell'esercizio dei diritti di socio fino alla delibera assembleare di esclusione;

25. Qualsivoglia Associato che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha il diritto di ripetere le quote versate, ivi comprese le quote iniziali o annuali, ne potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Organi dell'associazione sono:

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: *Davide B...*
- Middle: *Francesco di Santandrea*
- Bottom: *Mar 1999*
- Far bottom: *Giuseppe...*

- a) l'assemblea degli associati;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente del consiglio direttivo;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto, in nome e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione nell'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, per le quali l'assemblea delibera l'esclusione dalla qualità di socio, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.
3. Si prevede fin da ora la possibilità, statutariamente concessa e regolamentata nel successivo art. 8 comma 17, di istituire da parte dell'Assemblea degli Associati, i seguenti Organi ulteriori ed eventuali: presidente onorario (art. 11 Statuto) e il revisore dei conti (art. 12 Statuto)

Art. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Sono soci come meglio specificato al precedente art. 5 (cinque) tutti coloro che partecipano alle attività sociali, che hanno fatto istanza di ammissione, ne abbiano ottenuto il parere positivo da parte del consiglio direttivo e sono stati iscritti nel libro dei soci. La presente locuzione intende dare questo significato sostanziale ad ogni richiamo ai termini socio o associato più volte richiamata nel presente statuto, anche in forma plurale.

2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati.
4. L'assemblea è composta da tutti gli associati. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto e potrà farsi rappresentare in assemblea tramite delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. All'assemblea possono partecipare con diritto di voto solo gli associati maggiorenni di età, in regola con il versamento della quota associativa, regolarmente iscritto nel libro degli associati. Gli associati persone giuridiche sono presenti in assemblea con il proprio rappresentante legale, ovvero con persona da esso delegata.
5. Su proposta del presidente e del consiglio direttivo, all'assemblea possono altresì prendere parte anche terzi non associati, previa autorizzazione dell'assemblea medesima, con possibilità di prendere la parola ma senza diritto di voto.
6. L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, ogni qual volta lo stesso presidente od almeno tre membri del consiglio direttivo od un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno per gli adempimenti relativi al bilancio preventivo e consuntivo.
7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno dei soci che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione costituisce atto dovuto da parte

Pub. di *Donato* *Donato*
Gerardo

Roberto
Mar. 1990

Di Savino *ed*

del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del consiglio direttivo.

8. L'assemblea è convocata in seduta ordinaria e straordinaria mediante "avviso di convocazione". L'avviso deve consistere in una convocazione scritta, a firma del presidente, contenente l'indicazione del giorno del luogo, dell'ora delle adunanze e dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere affisso nella bacheca dell'associazione almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oltre che trasmesso tramite posta elettronica, o anche lettera semplice, o altro mezzo idoneo a provarne la ricezione se necessario, ai recapiti (domicilio/e-mail) annotati nei libri associati.
9. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice-presidente oppure, in assenza di entrambi, da un altro membro del consiglio direttivo eletto dai presenti che a sua volta nomina un segretario che si occupa di redigere il verbale della riunione.
10. Il presidente ha inoltre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Il presidente durante lo svolgimento dell'assemblea può nominare degli scrutatori, a sua insindacabile giudizio, nelle assemblee con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.



11. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Il presidente determina la modalità più opportuna nel rispetto della democraticità. Il socio in conflitto di interesse si asterrà dal voto.
12. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima l'assemblea, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero consiglio direttivo.
13. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, sono valide quando approvate dalla maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata a votare una seconda volta.
14. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, sono valide quando approvate dalla maggioranza minima di almeno i due terzi dei presenti, fatti salvo il caso disciplinato dalle disposizioni del successivo art. 14 del presente statuto.
15. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
16. I verbali delle deliberazioni di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e trascritti in apposito libro dei verbali.

Donato Babilio

Luca Lombardi
Giuseppe

Roberto
M. M.

Antonio
ed. G.

17. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione di regolamenti sociali, e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza della assemblea straordinaria ed inoltre:

- si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale;
- determina ed approva il numero di componenti del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie;
- nomina ed elegge i componenti del consiglio direttivo, secondo le previsioni statutarie;
- determina il compenso di consiglieri delegati a particolari compiti e del revisore;
- approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione già predisposti dal consiglio direttivo, anche per il tramite del consulente di fiducia dell'associazione;
- individua le varie categorie di quote ed approva annualmente l'importo della quota associativa annuale e di adesione/tesseramento su proposta del consiglio direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci dall'associazione su proposta del consiglio direttivo;
- può istituire gli organi eventuali di cui al precedente art. 7 comma 2;
- nomina, ove sia stato istituito a norma e secondo le previsioni di cui al successivo art. 11 del presente statuto, su proposta del consiglio direttivo, il presidente onorario dell'associazione;

1. L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo formato da tre a cinque componenti, nominati dall'assemblea dei soci
2. Gli associati fondatori provvederanno a designare tre membri del consiglio direttivo. Gli associati ordinari e onorari provvederanno a designare i membri residuali, ovvero da uno a quattro, fino al raggiungimento del numero di componenti così come individuato dall'assemblea ai sensi dell'art. 8 comma 17.
3. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni.
4. I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili.
5. Non può essere nominato componente del consiglio, e se nominato decade immediatamente, chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
6. Decade altresì di diritto dalla carica, il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente anche non consecutive alle adunanze del consiglio stesso.
7. In caso di decadenza di uno dei membri, per dimissioni od altra causa, il Consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione ed il consigliere cooptato resta in carica fino alla prima assemblea utile, nel corso della quale sarà ratificata la nomina.
8. Nel caso decada, ovvero si dimettano, oltre la metà dei membri, il consiglio si intende decaduto per intero e il presidente deve convocare urgentemente l'assemblea dei soci affinché provveda a nominare un nuovo consiglio direttivo, secondo le disposizioni statutarie. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.



9. Il consiglio direttivo, nel corso della prima riunione utile, elegge al proprio interno un presidente, un vice-presidente e se lo ritiene un segretario.
10. Il consiglio direttivo è presieduto e convocato dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice – presidente oppure, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
11. I verbali di ogni adunanza, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro dei verbali del consiglio direttivo.
12. Il consiglio direttivo è convocato obbligatoriamente almeno una volta all'anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale al fine di approvare il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, e di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio in corso, individuando e proponendo l'importo, eventualmente differenziato, della quota associativa annuale/tesseramento, all'assemblea dei soci.
13. Il consiglio è inoltre convocato ogni qualvolta il presidente, o in sua vece il vice-presidente, lo ritenga opportuno oppure quando almeno i due terzi dei membri ne facciano richiesta scritta al presidente.
14. Le adunanze del consiglio direttivo possono essere tenute anche in televideoconferenza, ovvero secondo le ulteriori modalità a distanza consentiti dalla tecnologia, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di eseguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati . verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Danilo Bucher*
- Middle right: *Antonio*
- Below Antonio: *Gianni*
- Below Gianni: *Imma*
- Bottom right: *Roberto*
- Below Roberto: *Mar 14*
- Bottom left: *Chobanelli*
- Below Chobanelli: *Julia*

15. Il relativo avviso di convocazione, contenente giorno, ora, luogo di riunione ed elenco degli argomenti da trattare, firmato dal presidente dovrà essere comunicato tramite posta elettronica ovvero lettera indirizzata ai membri del consiglio con qualsiasi mezzo che permetta di accertarne la lettura o ricezione, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione stessa.
16. In caso di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere comunicato mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità e urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste nel presente articolo.
17. La riunione del consiglio direttivo è da ritenersi valida, anche in mancanza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri e i revisore dei conti in carica, se nominato.
18. Le riunioni del consiglio direttivo, salvo diversa indicazione, si svolgono presso la sede legale dell'associazione e sono legalmente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o in sua assenza, dal vice presidente o in caso di impedimento da parte anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano designato dai presenti.
19. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

20. I verbali delle deliberazioni del consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti trascritti sull'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo.
21. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
22. Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte sia da soci, sia da non soci.
23. Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
24. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli scopi e delle finalità indicate nell'art. 2, con esclusione soltanto di quelli che per legge, ovvero in base al presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea degli associati.
25. Il consiglio, se e nella misura in cui lo ritiene utile ed opportuno per il miglior funzionamento dell'associazione e delle relative attività, può delegare, con propria delibera, parzialmente o totalmente tali poteri ad uno o più consiglieri.
26. Il consiglio, nello specifico assolve inoltre le seguenti funzioni:
- elegge al proprio interno, nel corso della prima riunione utile, a maggioranza assoluta dei voti, astenuto l'interessato o il candidato, il presidente e il vice-presidente per l'intera durata del mandato in carica;
 - individua e nomina, non necessariamente al proprio interno, il segretario dell'associazione affinché assista il consiglio durante le

Dei la Bui

Dei la Bui
Dei la Bui

Dei la Bui
Dei la Bui

Dei la Bui
Dei la Bui

riunioni, con finalità anche di verbalizzazione, ovvero con compiti di tesoreria e con finalità di supporto nell'esecuzione delle deliberazioni; i limiti dei compiti e dei poteri eventualmente assegnati al segretario sono individuati nella medesima deliberazione di nomina;

- convoca l'assemblea dei soci;
- predispone il programma annuale da sottoporre all'assemblea dei soci;
- predispone gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dà esecuzione alle delibere assembleari;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione da sottoporre all'assemblea;
- individua e propone contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, l'importo della quota associativa/tesseramento annuale, e le varie categorie di quote e tesseramento;
- delibera su ogni atto patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- formula la proposta di esclusione dei soci da sottoporre all'assemblea provvedendo alle azioni urgenti come previsto al precedente art. 8 comma 17;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;



- fissa le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- approva ed autorizza i rimborsi per gli associati di cui all'art. 5 comma 11;
- nomina, se ritenuto opportuno, comitati tecnici e commissioni, anche di carattere consultivo per la realizzazione e gestione di particolari attività o di particolari progetti, predisponendo ed approvando, se ritenuto necessario, il relativo regolamento di funzionamento;
- redige, o fa redigere da apposita commissione, ed approva appositi regolamenti di funzionamento.

27. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio direttivo ed al vice-presidente, nei limiti dei poteri a costoro attribuiti dal consiglio. Il presidente ed il vice-presidente sono inoltre autorizzati a conferire la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

Art.10

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha il compito di presiedere oltre allo stesso Consiglio anche l'Assemblea dei soci.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronti a terzi ed in giudizio, nonché i poteri che verranno al medesimo delegati dal Consiglio Direttivo, ai sensi di statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le relative funzioni ed i relativi poteri spettano al Vice-presidente.

David Bahr

David Bahr

David Bahr

David Bahr

David Bahr

4. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso di urgenza, ove non gli siano stati assegnati con delega, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea degli associati può nominare il presidente onorario dell'associazione, per particolari meriti rispondenti alle finalità associative. Il presidente onorario, non deve necessariamente essere un associato, non ha la rappresentanza dell'associazione, né alcun tipo di potere; può essere invitato a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Art.12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. L'assemblea può nominare e attivare in qualsiasi momento il revisore dei conti secondo le previsioni di cui al precedente art. 8.
2. Il revisore dei conti se nominato, deve essere iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali previsto dall'articolo 1, c1 lett. g) del d.lgs. 39/2010 e dall'articolo 2, c1 del decreto 20 giugno 2012 n. 144 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Gli associati Fondatori hanno diritto di designare il revisore dei conti.
4. Il revisore dei conti, se nominato, dura in carica tre anni, decade con il rinnovo del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

5. Al revisore dei conti, se nominato, devono essere trasmessi, secondo i termini statutari, gli avvisi di convocazione sia di Consiglio Direttivo sia dell'Assemblea, per consentirne la partecipazione.
6. Il revisore dei conti se nominato, predispone la relazione al Bilancio Consuntivo ed esprime pareri relativamente all'approvazione del Bilancio di Previsione
7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere a trasmettere revisore dei conti, se nominato, i relativi Bilanci almeno 20 giorni prima della data di convocazione assembleare. I verbali delle adunanze del revisore dei conti sono trascritti in apposito libro verbale dell'organo di controllo.
8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti, in quanto applicabili.

Art. 13

MODIFICHE STATUTARIE

La modifica del presente statuto è riservata all'Assemblea straordinaria. Per la regolarità delle adunanze e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria ci si riferisce al precedente art. 8 (otto).

Art. 14

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere convocata l'Assemblea straordinaria dei soci. In questo caso per la regolarità delle adunanze e la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza minima della metà più uno dei soci regolarmente iscritti nel libro degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in Assemblea straordinaria per quanto in questo

[Handwritten signatures and initials on the right margin:]
Danilo Basso
Gianfranco
Piero
Roberto
M. M.
C. B. S. A. V. I.
C. B. S. A. V. I.

articolo non disciplinato in materia di assemblea dei soci ci si riferisce al precedente art. 8 (otto).

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà interamente devoluto ad associazioni di analogo scopo su deliberazione all'unanimità di tutti i soci fondatori e soci onorari.

Art. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversi sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità, dando luogo ad un arbitrato rituale. L'arbitro sarà nominato su istanza della parte più diligente dal presidente del tribunale competente per la sede legale dell'associazione.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto in questo statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

Art. 17

NORMA TRANSITORIA

In deroga a quanto stabilito nel presente statuto, i componenti del primo Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Vice-Presidente sono nominati dagli Associati Fondatori per il triennio di carica 2014/2016, in sede di atto costitutivo.



Letto approvato e sottoscritto.

Borgomanero, li 05 Agosto 2014

Abel
Proc. Vh. Landolfi - Daniele Gubio
M. M. Landolfi - M. M.
Proc. M. M.